



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **119** DEL **23 DIC. 2013**

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2007, n.3710; “D.G.R. del 11 aprile 2006, n. 1041: Modalità di riconoscimento e Registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito. Distribuzione, vendita e somministrazione alimenti”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Nota di interpretazione autentica. Ripristino allegato H della DGR 3710 del 20 novembre 2007.

IL DIRIGENTE REGIONALE
UNITA' DI PROGETTO VETERINARIA

VISTO l'art. 117, comma 3 della Costituzione;

VISTO il “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare” della Commissione Europea del 12.01.2000;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.01.2002;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 852, 853, 854 e 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'accordo rep. N.2334 del 28.07.2005, tra il Ministero della salute. Le Regioni e le Province Autonome;

VISTO l'accordo rep. N.2395 del 15.12.2005, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome;

VISTI gli accordi rep. N. 2470 E N. 2477 DEL 09.02.2006, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome;

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193: Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 giugno 2003, n. 1874, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 che detta “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 che detta “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n.445 che detta “Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modifiche ed integrazioni;

Mod. A - originale

VISTA la Legge Regionale 10.01.1997, n. 1, art. 28, 2° comma, che demanda al Dirigente responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione degli atti già di competenza del Presidente della Giunta Regionale e la D.G.R. del 29.09.2000, n. 31 applicativa della L.R. n. 1/1997;

VISTA la D.G.R. del 08.02.2000, n. 400, con la quale vengono definiti i provvedimenti regionali;

VISTA la Legge Regionale 11.06.1991, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale n. 436 del 9 giugno 2008;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale n. 161 del 3 settembre 2010;

VISTA la D.G.R. n.148 del 31 gennaio 2012 ad oggetto "Modifiche organizzative della Segreteria regionale per la Sanità e conferimento incarico dirigenziale" con cui è stata istituita l'Unità di Progetto Veterinaria;

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2007, n. 3710, da incarico alla competente Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Unità di Progetto Veterinaria, di adottare "eventuali ulteriori provvedimenti per dare attuazione a quanto disposto dai regolamenti comunitari e/o da eventuali accordi Stato - Regioni";

CONSIDERATO che l'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare con il Decreto n. 140 del 5 marzo 2008, ha integrato e sostituito gli allegati A, B, C e H; ha abrogato l'allegato G ed ha aggiunto l'allegato I, alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2007, n. 3710, con gli allegati allo stesso Decreto, del quale costituiscono parte integrante;

CONSIDERATO che con il Decreto n. 436 del 9 giugno 2008 è stato sostituito l'allegato A al Decreto del Dirigente Regionale 5 marzo 2008, n. 140;

CONSIDERATO che con il Decreto n. 140 del 5 marzo 2008 sono state apportate delle modifiche alla D.G.R. n.3710 del 2008 sul percorso procedurale - gestionale ai fini del Riconoscimento e della Registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione alimenti, creando difficoltà interpretative che hanno comportato disomogeneità applicative sulla destinazione delle tariffe introitate dalle AULSS per l'attività sopra descritta, come da recenti segnalazioni dai Servizi territoriali;

CONSIDERATO che in particolare l'allegato H del Decreto n. 140 del 5 marzo 2008 ha modificato l'originario allegato H della Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2007, n. 3710;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art.21 del D.Lgs. 118/2011, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la rilevazione SIOPE, è stata distinta tra la gestione non sanitaria e gestione sanitaria, in applicazione di quanto stabilito dal comma 2 del sopra citato articolo;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DECRETA

1. a seguito di riesame del Decreto n. 140 del 5 marzo 2008 e delle successive modifiche e integrazioni, in sede di autotutela amministrativa, in base ai principi di legalità e di buona amministrazione, di procedere all'annullamento dell'allegato H del Decreto n.140 del 5 marzo 2008 e, nello stesso tempo, di ripristinare l'allegato H della Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2007, n. 3710;

2. i proventi derivanti dalle pratiche concernenti gli stabilimenti soggetti a riconoscimento, definiti con Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2007, n. 3710, devono essere versati, secondo le previsioni dell'art.21 del D.Lgs. 118/2011 sul conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità";
3. di precisare che gli operatori del settore alimentare che presentano una pratica relativa alla registrazione di uno stabilimento sono tenuti a corrispondere, ai competenti Servizi delle AULSS, gli importi individuati dal Tariffario Regionale e, che gli stessi, sono da considerarsi di loro spettanza;
4. di affidare ai Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione e i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S. del Veneto il compito di applicare le disposizioni contenute negli allegati " A, B, C, D, E, F, H" della Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2007, n. 3710 e quelle contenute nell'allegato I del Decreto del Dirigente Regionale del 5 marzo 2008, n.140, invitandoli al rispetto delle procedure operative in essi indicati;
5. di richiedere la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione del Veneto per opportuna pubblicità dell'atto;
6. il presente provvedimento entra in vigore dalla data di emissione dello stesso.


Dott. Giorgio Cester